

È pervenuto il seguente quesito:

“1) Per quanto riguarda il criterio del PUNTO 8 IN CASO DI CONSORZIO STABILE Art. comma 2 lett c) si chiede se basta averlo dal CONSORZIO o bisogna essere posseduto anche dal CONSORZIATO DESIGNATO.

2) precisamente punto RELAZIONE CHE RAPPRESENTI L'ORGANIZZAZIONE E CV AZIENDALE, INERENTE ALL'ESPERIENZA DI LAVORI ESEGUITI ANALOGHI ALL'OGGETTO DELL'APPALTO DIMOSTRABILI CON CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI, SI CHIEDE SE SONO COMPUTABILI A LAVORAZIONI DI CUI ALLA CAT. OG6 o OG8 o AD ENTRAMBE”

Risposta

Con riferimento al possesso delle certificazioni ISO 14001 e 18001 o 45001:2018, previste quale criterio di valutazione al punto 8 della tabella di cui all'art. 6 del disciplinare di gara, si precisa che, in caso di consorzio stabile che partecipa alla presente procedura indicando la/le consorziata/te per cui partecipa, il possesso dei requisiti deve essere dichiarato con riferimento alle consorziate concretamente designate per l'esecuzione dell'appalto, al fine di consentire con riguardo a tali imprese il possesso delle competenze necessarie per la realizzazione dei lavori. AI fini dell'attribuzione del punteggio, quindi, la certificazione dovrà essere posseduta dalla consorziata che eseguirà le lavorazioni.

Con riguardo alle pregresse esperienze, l'Operatore qualificato in entrambe le categorie, potrà indicare, al fine di evidenziare la propria pregressa esperienza, indistintamente lavorazioni che rientrino nella categoria OG 6 ovvero nella categoria OG 8. **Si precisa che le due categorie non sono tra di loro cumulabili.** Dunque, se pur ammesse alternativamente ai fini della dimostrazione della capacità tecnica dell'operatore, la valutazione terrà conto dell'importo e della similitudine di ogni singolo intervento con le lavorazioni oggetto della procedura. In definitiva, ogni singolo intervento potrà essere ricompreso in una sola delle categorie indicate (OG 6 o OG 8).